

*Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari
da parte del Consiglio regionale dell'Ordine
dei giornalisti dell'Umbria*

Allegato n. 1

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

**Gestione delle risorse umane impiegate a vario titolo presso il Consiglio regionale
dell'Ordine dei giornalisti dell' Umbria**

FONTE NORMATIVA

- CCNL relativo al Personale del comparto degli Enti pubblici non economici;
- CCNL relativo al Personale dirigente del comparto;
- Legge 3 febbraio 1963 n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista);
- DPR 4 febbraio 1965 n. 115 (Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963 n. 69);
- Artt. 409 e ss. c.p.c. (Controversie individuali di lavoro – Tentativi obbligatori di conciliazione);
- D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni);
- Legge 241/1990;
- D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi);
- L. 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane);
- Codice civile (artt. 2094-2134);
- D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
- L. 20.05.1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
- L. 24.05.1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati);
- L. 7.02.1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti);
- D.Lg. 19.09.1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);
- D.P.R. 31-8-1999 n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lg. 25 luglio 1998, n. 286);
- L. 12.03.1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- L. 8.03.2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città);
- D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- D.Lg. 30.03.2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- D.Lg. 26.03.2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53);

- L. 6.03.2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale);
- D.Lg. 15.08.1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212);
- L. 27 marzo 2001 n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni);
- L. 14.04.1982, n. 164; (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso);
- L. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata, ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie);
- D.Lg. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30);
- D.Lg. 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro);
- D.Lg. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale come integrato e modificato dal D.Lg. 4 aprile 2006 n. 159);
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- D.P.C.M. n. 325/88 (Procedure per l'“attuazione del principio di mobilità” nell'ambito delle pubbliche amministrazioni);
- Art. 653 c.p.p. (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare).

*[*Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modifiche ed integrazioni]]*

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196):

- ART. 112;
- ART 68.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili e giudiziari concernenti:

- lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso;
- origine etnica;
- convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e di altro genere;
- vita sessuale soltanto in relazione ad una eventuale rettificazione di attribuzione di sesso;
- dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett. e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196).

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento “ordinario” dei dati, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi

Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate

Particolari forme di trattamento:

Comunicazioni dei dati a:

- a) organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega;
- b) enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro;
- c) compagnie di assicurazioni su richiesta dell'interessato o qualora sia previsto dal contratto di assicurazione;
- d) Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (D.lg. n. 165/2001);
- e) uffici competenti per il collocamento obbligatorio, relativamente ai dati anagrafici degli assunti appartenenti alle "categorie protette";
- f) strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (CCNL relativo al Personale del comparto degli Enti pubblici non economici);
- g) enti di appartenenza dei lavoratori comandati in entrata e in uscita (per definire il trattamento retributivo del dipendente);
- h) Ministero economia e finanze nel caso in cui l'ente svolga funzioni di centro assistenza fiscale (ai sensi dell'art. 17 del D.M. 31.05.1999, n. 164 e nel rispetto dell'art. 12 bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 600);
- i) enti competenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
- j) strutture sanitarie competenti per visite fiscali e Medico competente (D.Lg. n. 626/94).
- k) Soggetti pubblici e privati ai quali, ai sensi delle leggi regionali/provinciali, viene affidato il servizio di formazione del personale (le comunicazioni contengono dati sensibili soltanto nel caso in cui tali servizi siano rivolti a particolari categorie di lavoratori, ad es. disabili);
- l) Autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.);
- m) Collegio di conciliazione di cui all'art. 66 del D.Lg. 165/2001.

Descrizione del trattamento

Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:

- dati inerenti lo stato di salute per esigenze di: gestione delle risorse umane verifica dell'attitudine a determinati lavori, idoneità al servizio, assunzioni del personale appartenente alle c.d. categorie protette, avviamento al lavoro degli inabili, maternità, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, equo indennizzo, causa di servizio, svolgimento di pratiche assicurative e previdenziali obbligatori e contrattuali, trattamenti assistenziali, riscatti e ricingiunzioni previdenziali, denunce di infortunio e/o sinistro, fruizione di particolari esenzioni o permessi lavorativi per il personale dipendente, collegati a particolari condizioni di salute dei dipendenti o dei loro familiari;
- dati inerenti lo stato di salute dei dipendenti e dei loro familiari acquisiti ai fini dell'assistenza fiscale e dell'erogazione dei benefici socio assistenziali contrattualmente previsti;
- dati idonei a rilevare l'adesione a sindacati o ad organizzazioni di carattere sindacale per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione o all'esercizio dei diritti sindacali;
- dati idonei a rilevare le opinioni politiche o le convinzioni religiose o l'adesione a partiti politici, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale per esigenze connesse alle elezioni ed al riconoscimento di permessi (anche per particolari festività

e bandi di concorso), aspettative;

- dati relativi alle convinzioni filosofiche o d'altro genere (obiezione di coscienza, dati di archivio);
- dati idonei a rivelare l'origine etnica ai fini concessione dei benefici previsti dalla legge;
- dati sensibili e giudiziari che rilevano nell'ambito di procedimenti disciplinari a carico del personale e, in generale, nei giudizi pendenti di fronte a tutte le giurisdizioni che coinvolgono docenti, dipendenti, collaboratori esterni. Inoltre nelle memorie scritte depositate dall'Amministrazione presso il Collegio di conciliazione, possono essere contenuti dati sensibili e giudiziari nella misura in cui ciò sia strettamente indispensabile ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione.

*Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari
da parte del Consiglio regionale dell'Ordine
dei giornalisti dell'Umbria*

Allegato n. 2

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione e tenuta dell'Albo, dei Registri e degli Elenchi dell'Ordine dei giornalisti

FONTE NORMATIVA

- Legge 3 febbraio 1963 n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista);
- DPR 4 febbraio 1965 n. 115 (Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963 n. 69);
- D.Lg. 27 gennaio 1992 n.115 (Attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni); D.Lg. 2 maggio 1994 n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE.). D.Lg. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Art. 49 D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1 comma 6, del D.Lg. 25 luglio 1998 n. 286). L. 26 dicembre 1981 n. 763 (normativa organica per i profughi);
- Articoli 19 e 30 c.p. (Interdizione dall'esercizio della professione);
- Art. 348 c.p. (Abusivo esercizio di una professione);
- Art. 622 c.p. (Rivelazione di segreto professionale);
- Art. 653 c.p.p. (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare);
- L.27 marzo 2001 n°97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni);
- D.Lg. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale come integrato e modificato dal D.Lgs 4 aprile 2006 n. 159);
- D.Lg. 9 gennaio 2006 n. 5 (Riforma organica delle procedure concorsuali);
- 5 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- L. 21 dicembre 1999 n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 Art. 16 - Norme in materia di domicilio professionale).

[*Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni]

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196):

- ART. 68
- ART. 112 comma 2 lett f).

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili e giudiziari concernenti:

- lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso;
- vita sessuale soltanto in relazione ad una eventuale rettificazione di attribuzione di sesso;
- dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett. e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196).

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento “ordinario” dei dati, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi

Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate

Particolari forme di trattamento:

Comunicazioni a:

- a) Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti per i provvedimenti di competenza;
- b) Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per i provvedimenti di competenza;
- c) Consigli/Collegi Nazionali e/o territoriali di altre Professioni presso i quali l'interessato svolga determinate funzioni, ove indispensabile;
- d) Istituto pubblico e/o privato previdenziale di competenza;
- e) Uffici Giudiziari competenti.

Descrizione del trattamento

1. Gestione e tenuta dell'Albo

Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:

- dati sensibili concernenti la vita sessuale soltanto in relazione ad una eventuale rettificazione di attribuzione di sesso, ai fini della rettifica da parte del Consiglio/Collegio dei dati contenuti per legge nell'albo, elenco o registro
- dati giudiziari, rilevanti nella gestione e tenuta dell'albo, elenco o registro; tali dati vengono acquisiti al momento della presentazione delle domande di iscrizione agli albi, elenchi e registri e vengono poi esaminati ed aggiornati al fine di verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti richiesti. I dati giudiziari possono rilevare ai fini della cancellazione dell'iscritto all'Albo o al Registro o Elenco e ai fini dell'adozione dei provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio/Collegio o sanzioni penali da parte dell'Autorità giudiziaria, che si riflettono sull'attività di gestione e tenuta dell'Albo da parte del Consiglio/Collegio.
- dati sensibili relativi allo stato di salute degli iscritti all'Albo, Registro o Elenco.

*Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari
da parte del Consiglio regionale dell'Ordine
dei giornalisti dell'Umbria*

Allegato n. 3

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione dei dati in materia disciplinare degli iscritti.

FONTE NORMATIVA

- Legge 3 febbraio 1963 n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista);
- DPR 4 febbraio 1965 n. 115 (Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963 n. 69);
- Documento del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti 29 luglio 1998 in G.U. 179/1998 (Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica); Documento del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e della Federazione nazionale della Stampa italiana dell'8 luglio 1993 (Carta dei doveri del giornalista); Documento del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e della Federazione nazionale della Stampa italiana sottoscritto il 5 ottobre 1990 in collaborazione con Telefono Azzurro, aggiornato con delibera del 30 marzo 2006 in G.U. n. 264 del 13 novembre 2006 (Carta di treviso per una cultura dell'infanzia) e Vademecum '95 (Documento del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e della Federazione nazionale della Stampa italiana sottoscritto il 25 novembre 1995 in collaborazione con Telefono Azzurro); Decisione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti dell'8 febbraio 2005 (La nuova Carta dei Doveri dell'informazione economica);
- Codice penale, con particolare riferimento agli articoli 19 e 30 c.p. (Interdizione dall'esercizio della professione; art. 348 c.p. (Abusivo esercizio di una professione);
- Art. 622 c.p. (Rivelazione di segreto professionale);
- Codice di Procedura Penale, con particolare riferimento all'art. 653 c.p.p. (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare);
- Codice Civile e Codice di Procedura Civile;
- L.27 marzo 2001 n°97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni);
- Carta di Perugia

[*Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni]

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196):

- ART. 67;
- ART. 68;
- ART. 71.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili e giudiziari concernenti:

- lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche a terzi, terapie in corso;
- convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e di altro genere;
- vita sessuale soltanto in relazione all'oggetto d'inculpazione dell'iscritto;
- dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett. e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196).

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi

Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate

Particolari forme di trattamento:

Comunicazioni a:

- a) Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti per i provvedimenti di competenza;
- b) Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per i provvedimenti di competenza;
- c) Consigli/Collegi Nazionali e/o territoriali di altre Professioni presso i quali l'interessato svolga determinate funzioni, ove indispensabile;
- d) Uffici Giudiziari competenti.

Descrizione del trattamento

Nell'esercizio dell'attività del **Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria** volta ad accertare la commissione di un illecito deontologico da parte dell'iscritto e nell'attività di irrogazione delle relative sanzioni disciplinari, il Consiglio/Collegio può acquisire dall'interessato, da enti pubblici, dagli uffici giudiziari o da terzi dati sensibili e giudiziari del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o di terzi.

*Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari
da parte del Consiglio regionale dell'Ordine
dei giornalisti dell' Umbria*

Allegato n. 4

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione componenti degli organi elettivi e materia elettorale

FONTE NORMATIVA

Legge 3 febbraio 1963 n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista); DPR 4 febbraio 1965 n. 115 (Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963 n. 69).

[**Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni*]

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Sono contenute nel seguente articolo del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196):
ART. 65.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili e giudiziari concernenti:

- lo stato di salute;
- convinzioni politiche e sindacali;
- dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e) D. Lg . 30.06.2003 n. 196)

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi

Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate

Particolari forme di trattamento:

Diffusione: limitatamente ai risultati elettorali.

Descrizione del trattamento

Il trattamento concerne i dati indispensabili allo svolgimento delle elezioni e alla gestione dei componenti degli organi elettivi del Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria e

del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, anche in relazione anche l'applicazione dei vari istituti previsti dalla normativa di riferimento (gestione economica ed organizzativa).

*Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari
da parte del Consiglio regionale dell'Ordine
dei giornalisti dell' Umbria*

Allegato n. 5

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Attività di formazione obbligatoria e/o facoltativa degli iscritti e gestione delle iscrizioni

FONTE NORMATIVA

- Legge 3 febbraio 1963 n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista);
- DPR 4 febbraio 1965 n. 115 (Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963 n. 69);
- norme inerenti i procedimenti per la tenuta dell'Albo e del Registro o Elenco – ove previste;
- norme recanti disposizioni in materia di modifica dello status di iscritto all'Albo e/o Registro o Elenco;
- Eventuali norme specifiche sulla formazione obbligatoria per gli iscritti al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti.

[*Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni]

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196):

- ART. 68 comma 2 lett. e);
- ART. 86 comma 1 lett. c);
- ART. 95.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili e giudiziari concernenti:

- lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso;
- dati idonei a rivelare le opinioni politiche o l'adesione a partiti, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale;
- dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett. e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196).

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi

Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate

Particolari forme di trattamento:

Comunicazioni a :

- a) Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti;
 - b) Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
 - c) Organismi amministrativi incaricati dell'espletamento di procedure concorsuali e di formazione;
 - d) Scuole di aggiornamento professionale;
 - e) Scuole di formazione;
 - f) Gestori strutture immobiliari
- ove indispensabile, per aderire a specifiche richieste degli interessati o riconoscere loro benefici.

Descrizione del Trattamento

Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:

- dati sulla salute relativi agli iscritti all'Albo e/o al Registro e/o Elenco diversamente abili, ove indispensabile, per aderire a specifiche richieste degli interessati o riconoscere loro benefici (es. per il superamento delle barriere architettoniche per giungere alle aule di lezione);
- dati sulla salute e giudiziari anche ai fini di un eventuale controllo sulle autocertificazioni e di eventuali esoneri dal versamento delle quote di iscrizione, per la frequenza delle lezioni, nonché per la fruizione di eventuali agevolazioni previste dalla legge;
- dati idonei a rivelare le opinioni politiche o l'adesione a partiti, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale per esigenze connesse allo svolgimento dei calendari delle lezioni.

*Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari
da parte del Consiglio regionale dell'Ordine
dei giornalisti dell' Umbria*

Allegato n. 6

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza

Attività: gestione del contenzioso per finalità di azione e di difesa dell'Ente in sede amministrativa, di giurisdizione ordinaria, di giurisdizione amministrativa o contabile nonché in sede stragiudiziale e per consulenza o per accertamento resa nel rispetto dei compiti istituzionali ad Enti pubblici e privati.

FONTE NORMATIVA

- Legge 3 febbraio 1963 n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista);
- DPR 4 febbraio 1965 n. 115 (Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963 n. 69);
- Codice Civile; Codice di Procedura Civile;
- Codice Penale; Codice di Procedura Penale;
- R.D. 642/1907 (Regolamento per la procedura innanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); R.D. 1054/1924 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato);
- R.D. 1038/1933 (Approvazione del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti); D.P.R. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);
- L. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
- L. 336/1970 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati);
- L. 1034/1971 (Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali);
- L. 689/81 (Modifiche al sistema penale);
- D.Lg. 285/1992 (Codice della Strada);
- D.Lg. 546/1992 (Disposizioni sul Processo Tributario);
- D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni);
- L. 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare);
- D.M. 187/1997 (Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 Agosto 1995 n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria);
- D.P.R. 260/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15.03.1997 n. 59);
- L. 205/2000 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa);
- D.Lg. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

- L. 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- D.Lg. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni);
- D.P.R. 461/2001 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie);
- D.M. 31 gennaio 2001 (Procedimento di riscossione dei crediti conseguenti a decisioni di condanna della Corte dei Conti a carico dei responsabili per danno erariale in attuazione dell'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 260);
- C.C.N.L. vigenti relativo al Personale del comparto degli Enti pubblici non economici;

[*Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni]

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196):

- ART. 71
- ART. 67.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili e giudiziari concernenti:

- lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso;
- origine etnica;
- convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e di altro genere;
- vita sessuale;
- dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett. e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196).

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi

Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate

Particolari forme di trattamento:

Comunicazioni a:

- a) Avvocatura distrettuale e generale dello Stato, ai fini della gestione del contenzioso giurisdizionale;
- b) Autorità giurisdizionale di qualsiasi ordine e funzione, arbitri, Amministrazioni interessate o

controinteressate nei vari contenziosi anche ai fini della gestione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, Organi di Polizia giudiziaria, Commissioni Tributarie, Uffici Provinciali del Lavoro ai fini del tentativo obbligatorio di conciliazione, Corte dei Conti, Consiglio di Stato in sede consultiva;

- c) Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte quando dovuto;
- d) Compagnie di assicurazione, in caso di polizze assicurative che prevedano tali comunicazioni;
- e) Altri Consigli/Collegi professionali, Organizzazioni sindacali, Enti previdenziali e assicurativi coinvolti nel contenzioso.

Descrizione del trattamento

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato nella misura in cui ciò sia indispensabile per fornire ai difensori e all'Autorità giudiziaria gli elementi necessari per la tutela degli interessi della difesa in sede giudiziaria e stragiudiziale ovvero per istruire la pratica relativa ad un ricorso straordinario al Capo dello Stato. Dietro richiesta dell'Autorità giudiziaria possono essere forniti dati sensibili e giudiziari di cui sia in possesso il **Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria**